

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 243/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugna il silenzio rifiuto formatosi a seguito di istanza presentata il 28/06/2005, chiedendo il rimborso dell'Irap relativa agli acconti e saldi di imposta per gli anni d'imposta dal 2000 al 2004 rilevando l'assenza del presupposto d'imposta in particolare della autonoma organizzazione.

Dagli atti risultano importi versati a titolo di acconto per € 13.546,31 e a titolo di saldo per € 1.537,48, per un totale complessivo di € 15.501,79.

Si costruisce ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo, in primis, che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001, l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato in diritto e va respinto.

Innanzitutto va osservato che la domanda del ricorrente è inammissibile in relazione ai versi; enti effettuati al 30/11/2000 al 27/06/2001 per decorrenza dei termini di 48 mesi stabilito a pena di decadenza dall'art. 38 del DPR 602/73.

La ricorrente ha infatti presentato istanza di rimborso in data 28/06/2005, 55 mesi dopo aver versato l'importo di € 1.484,81 a titolo di acconto Irap per l'anno 2000.

Per gli anni d'imposta dal 1999 al 2002 il contribuente ha scelto di avvalersi del condono ex art. 7 L. 289/2002 e per gli anni d'imposta 2003 e 2004 ha aderito al concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 della L. 269/2003 rinunciando implicitamente al ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso (v. sent. Cass. n. 7729 del 21/3/2008).

Quanto alle altre somme versate a titolo di Irap e di cui si chiede il rimborso (ed ora, a fronte del silenzio si impugna il rifiuto) va detto che la particolare attività di agente di commercio è da ricomprendersi tra le attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 c.c., come tale soggetta ad Irap.

La Consulta, con la sentenza n. 156, pronunciandosi sul riferimento legislativo dell'art. 2 ad attività autonomamente organizzata, ha affermato che l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa.

Nel caso di specie si è in presenza di un'attività regolata dall'art. 2195 c.c. Infatti l'agente di commercio è un operatore che professionalmente e con propria organizzazione di mezzi promuove contratti per conto di un imprenditore commerciale per cui assume egli stesso la qualifica di imprenditore commerciale quale esercente un'attività ausiliaria ai sensi del punto 5 dell'art. 2195 c.c.

Né potrebbe, come voluto dal ricorrente, farsi rientrare la fattispecie nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro autonomo (per il quale sempre la sentenza della Consulta prevede che il requisito della autonoma organizzazione vada esaminata caso per caso), trattandosi di attività abituale rientrante tra quelle indicate nell'art. 2195 c.c. (e per le quali l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa).

Anche da un esame del merito della vertenza si rileva che il valore di costi dichiarati rispetto ai ricavi derivanti dall'attività, ed il valore dei beni strumentali, oltre alle spese per prestazione di lavoro dipendente e assimilato, forniscono certamente un plusvalore tale da integrare il requisito della autonoma organizzazione.

Nel caso di specie, dall'analisi dei dati dichiarati nel quadro RG dal contribuente e da quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi agli anni d'imposta considerati, l'Ufficio ha potuto riscontrare:

1) un elevato valore dei beni strumentali mobili (L. 59.646.000 anno 2000, L. 62.290.000 anno 2001, € 42.245,00 anno 2002 e 2003, € 32.032,00 anno 2004) sicuramente incompatibile con il concetto di "minima organizzazione";

2) il sostenimento di spese per prestazione di lavoro dipendente e assimilato (L. 40.000.000 anno 2000; L. 43.750.000 anno 2001; € 25.000,00 nel 2002, € 25.000,00 nel 2003) certamente incompatibile con il concetto di minima organizzazione:

Tali circostanze risultano comprovate dal quadro G della dichiarazione nonché dai modelli di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione per gli studi di settore.

Può comunque affermarsi che, nel caso di specie, sussiste il requisito della autonoma organizzazione.

Per tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00).